



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 74 del 17-04-2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "GIRO DELLE CENTRALI". FELTRE (BL), VILLABRUNA, VENERDÌ 25 APRILE 2025. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione dell'evento sportivo in oggetto ai sensi dell'art. 123 del Reg. del T.U.L.P.S. pervenuta al prot. n. 10054 del 24/03/2025, con allegata richiesta di sospensione temporanea della circolazione in Piazza a Villabruna e viabilità limitrofa in occasione dell'evento, inviata dal Legale rappresentante della Parrocchia di Villabruna, CF 82000170256;

VISTO il Nulla Osta con prescrizioni, a firma del Dirigente dell'ufficio manifestazioni del comune di Feltre allo svolgimento della manifestazione, prot. n. 12897 in data 17/04/2025;

VISTI i pareri favorevoli dell'assessore alle manifestazioni Maurizio Zatta e dell'Ufficio manutenzioni strade del Comune di Feltre;

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 24 in data 16/09/2024 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 09/12/2024, avente per oggetto: "*modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente*";

Visti gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi, limitazioni e indicazioni:

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del giorno venerdì 25 aprile 2025, e comunque fino al termine della manifestazione in oggetto, il divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata e di circolazione veicolare sulle seguenti vie:

- **via Villabruna tratto compreso tra l'intersezione con via Del Forno e la SP12;**
- **P.zza Villabruna;**
- **via San Giorgio;**

DISPONE

altresi che:

- l'organizzazione dell'evento, disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza. **I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione;**
- l'organizzazione provvederà a collocare la segnaletica stradale di chiusura della strada, sulla quale dovranno essere indicati data ed orario della chiusura. **Detta segnaletica dovrà essere posta, gestita e rimossa a cura, spese e sotto la responsabilità del Comitato Organizzatore della manifestazione;**

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con l'ausilio di personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico finalizzato a garantire la circolazione in sicurezza in corrispondenza dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;
- l'organizzazione predisporrà un'adeguata transennatura dell'area della manifestazione finalizzata a separare l'ordinaria circolazione stradale dall'area dell'evento;
- l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di comunicati sui mezzi di informazione;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio, Protezione Civile e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/vg

II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)